



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Oggetto: Compatibilità tra iscrizione all'Albo dei Periti Industriali ed esercizio della professione sotto forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Rispondiamo richiesta con cui sollecitate un quesito in merito alla possibilità per un perito industriale, regolarmente iscritto all'Albo professionale, di erogare prestazioni professionali, inerenti alla propria iscrizione, ricorrendo allo schema della *prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale* — con i connessi vantaggi di semplicità fiscale e previdenziale, che tale istituto comporta per i soggetti non strutturati.

La risposta è negativa.

## 1. Quadro normativo di riferimento

### 1.1 L'ordinamento professionale dei Periti Industriali

La professione di perito industriale è disciplinata da un *corpus* normativo sedimentato nel tempo, fondato sui principi costituzionali, di cui agli artt. 33, comma 5 (accesso mediante esame di Stato), e 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia.

Le fonti di rango primario sono, in ordine cronologico: la Legge 31 gennaio 1923, n. 1395, istitutiva della professione; il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, regolamento attuativo, che disciplina iscrizione, attribuzioni e organizzazione dell'Ordine; la Legge 2 febbraio 1990, n. 17, integrativa della disciplina; la Legge 26 maggio 2016, n. 89, con i successivi aggiornamenti ordinamentali.

Sul piano codicistico, il punto di riferimento sistematico è l'art. 2229 cod. civ., che subordina l'esercizio delle professioni intellettuali all'iscrizione negli albi o elenchi professionali, sanzionando con la nullità degli atti e con le responsabilità di legge l'esercizio abusivo della professione. Questa disposizione non è una norma di chiusura: è il perno attorno al quale ruota l'intero sistema delle professioni ordinistiche.

### 1.2 Il regime delle prestazioni occasionali

L'istituto della prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale trova il proprio fondamento civilistico nell'art. 2222 cod. civ. Sul versante fiscale, i compensi così percepiti, in assenza di abitudine e senza apertura di partita IVA, confluiscono tra i *redditi diversi* ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Sotto il profilo previdenziale, l'art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in L. n. 326/2003) ha fissato in 5.000 euro annui la soglia al di sotto della quale i lavoratori autonomi occasionali privi di Cassa previdenziale categoriale sono esonerati dalla contribuzione alla Gestione Separata INPS. Una soglia — come si dirà — che non ha la portata applicativa che le viene comunemente attribuita.

Vi è, però, un dato normativo che sgombra il campo da qualsiasi possibile equivoco. L'art. 61, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. *legge Biagi*) esclude espressamente e senza riserve dall'ambito operativo dell'istituto delle collaborazioni e prestazioni occasionali:

«... le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ...»



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

La disposizione ha portata precettiva immediata. Non vi sono deroghe, né limiti quantitativi, né distinguo in base alla frequenza delle prestazioni. La sola appartenenza a un albo ordinistico è condizione sufficiente a escludere l'applicabilità del regime occasionale.

## 1.3 L'obbligo IVA e la nozione di abitualità

L'art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) configura come esercizio di arte o professione l'attività svolta per *professione abituale*. L'art. 35, stesso decreto, impone la dichiarazione di inizio attività con contestuale apertura della partita IVA.

Occorre tuttavia precisare che l'obbligo IVA non dipende dalla frequenza delle prestazioni né dal volume di fatturato: dipende dalla qualificazione giuridica dell'attività. Un'attività svolta per la prima volta rimane soggetta a IVA se rientra per natura tra le attività proprie di una professione ordinistica.

## 2. Analisi giuridica

### 2.1 L'incompatibilità strutturale tra iscrizione all'Albo e prestazione occasionale

Il dato normativo è coerente e autosufficiente. L'iscrizione all'Albo professionale non è un mero adempimento burocratico: attesta il possesso dei requisiti abilitanti, legittima l'esercizio di attività riservate per legge e, per ciò stesso, porta con sé l'attributo dell'abitualità.

Non si tratta di un'elaborazione dottrinale. La correlazione tra iscrizione e abitualità è una posizione istituzionale consolidata, corroborata da un percorso interpretativo univoco.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 2297 del 27 marzo 1987, aveva già enunciato il principio per cui l'abitualità dell'esercizio professionale è intrinseca all'atto volontario di iscrizione in un albo, quale presupposto per lo svolgimento di incarichi in modo ricorrente. Questo principio ha trovato sviluppi coerenti nella prassi amministrativa successiva.

Con Risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'iscrizione all'Albo professionale costituisce elemento indicativo dell'esercizio abituale dell'attività e, di conseguenza, della soggettività passiva ai fini IVA.

Con Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, la stessa Agenzia ha precisato che *«l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività, pertanto, si ritiene che tale attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Ne consegue che il professionista sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti del committente, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo»*.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4594 del febbraio 2015, ha ribadito che l'iscrizione all'Albo *«denota più continuità che occasionalità»*, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA per tutte le attività tipiche della professione per cui è avvenuta l'iscrizione.

Da ultimo, l'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), nel documento ufficiale *Prestazioni Occasionali e Consulenza Tecnica* del maggio 2024, ha sintetizzato la propria posizione in termini che non ammettono interpretazioni alternative: *«l'attività di perito industriale, in quanto professione regolamentata da un apposito Ordine professionale, in ossequio all'art. 2229 cod. civ.,*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*giugno 2026*

*non può essere in nessun caso di natura occasionale, con conseguente obbligo dell'apertura della partita IVA (art. 5 D.P.R. n. 633/1972)».*

## 2.2 La soglia dei 5.000 euro: una norma mal letta

Nella prassi, si diffonde con una certa frequenza l'argomento secondo il quale la soglia di 5.000 euro annui prevista dall'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 autorizzerebbe il professionista iscritto all'Albo a operare senza partita IVA. L'argomento è giuridicamente infondato su più piani.

In primo luogo, la disposizione richiamata è norma previdenziale, non fiscale. Essa opera esclusivamente per i lavoratori autonomi occasionali privi di Cassa previdenziale categoriale, ai soli fini dell'esonero dalla contribuzione alla Gestione Separata INPS. Non incide in alcun modo sull'obbligo di apertura della partita IVA, che trova la propria fonte in una norma distinta e autonoma.

In secondo luogo, l'EPPI ha chiarito espressamente che *«l'esonero contributivo per redditi al di sotto di 5.000 euro non riguarda gli iscritti all'Ente, ma esclusivamente i liberi professionisti privi di Cassa»*. Il professionista iscritto all'Albo dei Periti Industriali — e per ciò stesso iscritto all'EPPI — è obbligato alla contribuzione previdenziale indipendentemente dall'entità del compenso percepito.

## 2.3 Il professionista che svolge contestualmente attività di lavoro dipendente

Non di rado si presenta la fattispecie dell'iscritto all'Albo che esercita contestualmente un'attività di lavoro subordinato. Su questo punto, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sostenuto che l'iscrizione all'Albo, considerata isolatamente, non costituisce elemento sufficiente a configurare l'esercizio abituale della professione autonoma, e che un iscritto il cui impegno principale sia il lavoro dipendente potrebbe, in astratto, svolgere prestazioni occasionali senza partita IVA.

Questa lettura, tuttavia, non può essere recepita nel contesto dei Periti Industriali. L'EPPI, interpellato su un quesito del tutto analogo a quello trasmesso dall'Ordine di Parma, ha risposto in modo inequivocabile che l'attività professionale di un iscritto all'Ordine non è suscettibile di essere ricondotta all'istituto delle prestazioni occasionali. La qualità di iscritto comporta l'obbligo di apertura della partita IVA e la comunicazione all'Ente della ripresa dell'attività, anche quando questa sia marginale rispetto a un rapporto di lavoro principale.

## 2.4 Consulente Tecnico d'Ufficio e Consulente Tecnico di Parte

Il medesimo regime si applica alle attività di CTU e di CTP. Anche quando tali incarichi siano conferiti in via episodica — dal giudice o da una parte processuale — l'attività mantiene natura libero-professionale a tutti gli effetti. Ne conseguono i medesimi obblighi: fatturazione in regime IVA, contribuzione previdenziale all'EPPI, iscrizione all'Ordine quale presupposto per l'assunzione dell'incarico.

## 3. Conclusioni e indicazioni operative

### 3.1 Incompatibilità assoluta con il regime occasionale

L'iscritto all'Albo dei Periti Industriali non può, in alcun caso, esercitare attività rientranti nelle competenze professionali riservate ricorrendo allo schema della prestazione occasionale. Il divieto ha fondamento positivo nell'art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 e nell'art. 2229 cod. civ., ed è confermato in modo



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*giugno 2026*

coerente dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzioni n. 88/E/2015 e n. 41/E/2020), dal MEF (nota prot. n. 4594/2015) e dall'EPPI (documento istituzionale, maggio 2024).

## 3.2 Obbligo di partita IVA

L'esercizio della professione di Perito Industriale, anche quando sporadico o marginale rispetto a un'attività principale, impone l'apertura della partita IVA ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 633/1972, con emissione di fattura soggetta a IVA o, ricorrendone i presupposti di legge, in regime forfetario ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

## 3.3 Obbligo di contribuzione all'EPPI

L'iscritto all'Ordine che eserciti l'attività professionale in qualsiasi forma diversa da quella subordinata è tenuto all'iscrizione e alla contribuzione presso l'EPPI, a prescindere dall'entità del reddito prodotto. La soglia dei 5.000 euro non opera a favore degli iscritti a Casse previdenziali categoriali.

Il mancato rispetto del quadro normativo così delineato espone l'iscritto a conseguenze sanzionatorie su tre distinti versanti: fiscale (per omessa apertura di partita IVA e mancata fatturazione), previdenziale (per omessa contribuzione all'EPPI) e disciplinare (per esercizio della professione in forme non conformi all'ordinamento vigente).